



Coscienza e Libertà

SEMESTRALE DI LIBERTÀ RELIGIOSA, LAICITÀ, DIRITTI DAL 1978



G. Mobilio

**Diritto, Religioni e Intelligenza
artificiale: quali prospettive?**

ISSN 0394-2732

A. Casiere - G. Cimbalo
M. Croce - A. Cupri
L. Fregoli - E. Lipilini
M.L. Lo Giacco - G. Mobilio
G. Morana - F. Rescigno
D. Romano - G. Strada

Libertà di religione e intelligenza artificiale: le risposte e i limiti del nuovo AI Act

Giuseppe Mobilio

Ricercatore t.d. in Diritto costituzionale, Università degli Studi di Firenze

ABSTRACT

In contributo prende le mosse dagli interrogativi che la diffusione dell'intelligenza artificiale sta sollevando nei leader di confessioni religiose e credenze, per analizzare il nuovo regolamento sull'intelligenza artificiale adottato dall'UE e il suo impatto sulla libertà di religione, le sue novità e i limiti.

SOMMARIO

1. Introduzione: l'esigenza di una riflessione specifica su intelligenza artificiale e libertà di religione – 2. Il nuovo AI Act: profili rilevanti per la libertà di religione – 3. I limiti della nuova disciplina – 4. Considerazioni conclusive.

1. Introduzione: l'esigenza di una riflessione specifica su intelligenza artificiale e libertà di religione

«L'accelerata diffusione di meravigliose invenzioni, il cui funzionamento e le cui potenzialità sono indecifrabili per la maggior parte di noi, suscita uno stupore che oscilla tra entusiasmo e disorientamento e ci pone inevitabilmente davanti a domande di fondo»: cosa sia l'essere umano, quali siano le sue specificità e diversità rispetto all'intelligenza artificiale, quale sia il suo futuro, come «possiamo rimanere pienamente umani»¹. Con queste parole Papa Francesco pone in luce alcune tensioni e interrogativi di fondo che stanno emergendo prepotentemente con la diffusione dell'intelligenza artificiale (IA) nelle nostre vite quotidiane. Sono questioni che interrogano numerose confessioni reli-

¹ Messaggio di Sua Santità Papa Francesco per la LVIII Giornata mondiale delle comunicazioni sociali "Intelligenza artificiale e sapienza del cuore: per una comunicazione pienamente umana", 24 gennaio 2024.

giose e credenze, come testimonia la ‘Rome Call for Ethics’ del febbraio 2020², sottoscritta dalle autorità cattoliche, ebraiche e mussulmane³, e da ultimo dai leader di molteplici religioni e culti orientali⁴.

Fino ad oggi la maggioranza degli studi giuridici che hanno affrontato il rapporto tra dimensione religiosa e nuove tecnologie è stata declinata nella prospettiva delle enormi capacità comunicative e di aggregazione messe a disposizione da internet e social media⁵, oppure in termini di protezione dei dati personali (afferenti alla sfera religiosa) che vengono elaborati dalle tecnologie⁶. Negli ultimi anni si assiste però non solo alla diffusione di sistemi di IA in tutte le società, ma anche al tentativo dei decisori politici di formulare una regolazione che possa arginare uno sviluppo e una diffusione che sembrano incontrollabili⁷.

Un tassello fondamentale di questo percorso è il recentissimo regolamento (UE) 2024/1689, del 13 giugno 2024, ‘che stabilisce regole armonizzate sull’intelligenza artificiale’ (c.d. AI Act). Questo atto normativo, fra l’altro, disciplina determinati usi dell’IA e ambiti ove l’IA trova applicazione che – come si vedrà – interessano la dimensione religiosa personale o comunitaria, già allo stato dello sviluppo tecnologico o in quello che sarà un futuro non troppo lontano. È una normativa, quindi, che disciplina le tecnologie proprio lì dove possono mettere a repentaglio la libertà di religione, dando origine, ad esempio, a forme di discriminazioni.

È interessante, quindi, osservare da vicino questo nuovo regolamento e

² PONTIFICIA ACCADEMIA PER LA VITA, *Rome Call for AI Ethics*, 28 febbraio 2020.

³ *AI Ethics: An Abrahamic Commitment to the Rome Call*, 10 gennaio 2023: www.romecall.org/wp-content/uploads/2023/01/AI-Joint-Declaration-5-Jan1-1.pdf

⁴ *AI Ethics for Peace – Hiroshima, July 10th, 2024*, 10 luglio 2024: www.romecall.org/ai-ethics-for-peace-hiroshima-july-10th-2024/

⁵ J.K. HADDEN, D. COWAN (a cura di), *Religion on the Internet: Research Prospects and Promises*, JAI Press, New York, 2000; E. PACE, *La comunicazione invisibile. Le religioni in Internet*, S. Paolo, Cinisello Balsamo, 2013. J.H. FEWKES (a cura di), *Anthropological Perspectives on the Religious Uses of Mobile Apps*, Springer, 2019.

⁶ Si v. la recente ricostruzione in F. BALSAMO, *La protezione dei dati personali di natura religiosa*, Pellegrini, Cosenza, 2021. Per alcuni riferimenti ad applicazioni pratiche, v. G. MOBILIO, *La profilazione algoritmica e le nuove insidie alla libertà di religione*, in *Il diritto ecclesiastico*, 1-2, 2023, p. 148 ss.

⁷ Per una ricognizione, v. F. PIZZETTI (a cura di), *La regolazione europea della società digitale*, Giappichelli, Torino, 2024.



verificare, con spirito critico, quali siano i passi in avanti per la protezione dei diritti legati alla libertà di religione di fedeli e credenti e quali invece i limiti, particolari e strutturali, di un atto normativo molto complesso, il quale si pone l'obiettivo – come si vedrà, solo in parte raggiungibile – di proteggere valori e interessi in linea con gli interrogativi sottolineati introduttivamente.

2. Il nuovo AI Act: profili rilevanti per la libertà di religione

L'AI Act è un atto che, per la prima volta sul territorio europeo, ambisce a disciplinare le implicazioni etiche e umane dell'IA. Dietro questo sforzo c'è il duplice obiettivo di favorire la diffusione di una IA 'affidabile' e 'umano-centrica', da una parte, e contribuire alla costruzione di un 'mercato digitale unico' nell'UE, dall'altra⁸. A questo scopo, il legislatore europeo formula una disciplina 'orizzontale' dei sistemi di IA, intesa come rivolta alla tecnologia in sé e non ad un settore specifico di applicazione. L'approccio scelto è quello basato sul rischio, che adatta «la tipologia e il contenuto di dette regole all'intensità e alla portata dei rischi che possono essere generati dai sistemi di IA»⁹. Il regolamento distingue quindi tra: 'pratiche di IA vietate'; sistemi di IA 'ad alto rischio', con obblighi a carico degli operatori pertinenti; obblighi di trasparenza per 'determinati sistemi di IA'¹⁰.

Con riguardo alla libertà di religione vengono in gioco una serie di profili che potrebbero distinguersi a seconda che il fenomeno religioso assuma una rilevanza esplicita o implicita.

I profili esplicitamente rilevanti per la libertà di religione si concentrano principalmente nella disciplina delle pratiche vietate. Il regolamento, innanzitutto, vieta l'immissione sul mercato e l'utilizzo di 'sistemi di categorizzazione biometrica' che «classificano individualmente le persone fisiche sulla base dei loro dati biometrici per trarre deduzioni o inferenze in merito a [...] convinzio-

⁸ J. LAUX, S. WACHTER, B. MITTELSTADT, *Trustworthy artificial intelligence and the European Union AI act: On the conflation of trustworthiness and acceptability of risk*, in *Regulation & Governance*, 18, 1, 2024, p. 3 ss.

⁹ Cons. 26 AI Act. In generale sul punto, v. E. LONGO, *La disciplina del "rischio digitale"*, in F. PIZZETTI, (a cura di), *La regolazione europea della società digitale*, cit., p. 53 ss.

¹⁰ Rispettivamente Capo II, III e IV dell'AI Act.

ni religiose»¹¹. Ci si riferisce quindi a sistemi di IA in grado di analizzare i tratti del volto allo scopo di classificare automaticamente una o più persone come appartenenti ad un certo gruppo religioso¹², come nel noto caso del trattamento della minoranza uigura da parte del governo cinese¹³.

Altra pratica vietata è quella dei sistemi di IA che sfruttano «le vulnerabilità di una persona fisica o di uno specifico gruppo di persone, dovute [...] a una specifica situazione sociale o economica, con l'obiettivo o l'effetto di distorcere materialmente il comportamento di tale persona o di una persona che appartiene a tale gruppo in un modo che provochi o possa ragionevolmente provocare a tale persona o a un'altra persona un danno significativo»¹⁴. Tra le situazioni che potrebbe rendere tali persone più vulnerabili allo sfruttamento c'è anche il far parte di «minoranze etniche o religiose»¹⁵, che viene considerato come un fattore 'sensibile' su cui far leva per distorcere il comportamento di singoli o interi gruppi e provocar loro un danno significativo (ad esempio, da comportamenti discriminatori a deportazioni di massa).

I profili implicitamente rilevanti per la libertà di religione sono invece quelli associabili ai sistemi di IA 'ad alto rischio'. La nuova disciplina impone numerosi oneri per garantire la sicurezza dei sistemi di IA. La logica è quella del 'New Legislative Framework', ovvero la normativa che a partire dal 2008 regola la valutazione di conformità e l'apposizione del marchio 'CE' ai prodotti prima della loro immissione sul mercato, nonché la sorveglianza del mercato successiva¹⁶. Il regolamento elenca all'allegato III i sistemi di IA ad alto rischio,

¹¹ Art. 5, par. 1, lett. g, AI Act. V. anche cons. 16. Per 'categorizzazione biometrica' si intende un sistema di IA che utilizza i dati biometrici di persone fisiche al fine di assegnarle a categorie specifiche (art. 3, par. 1, n. 40), mentre per 'dati biometrici' si intende i dati personali ottenuti da un trattamento tecnico specifico relativi alle caratteristiche fisiche, fisiologiche o comportamentali di una persona fisica.

¹² Su queste tecnologie, in generale, v. G. MOBILIO, *Tecnologie di riconoscimento facciale. Rischi per i diritti fondamentali e sfide regolative*, Editoriale Scientifica, Napoli, 2021.

¹³ Cfr. P. ANNICCHINO, *La minoranza musulmana e lo stato di sorveglianza cinese*, in *Coscienza e Libertà*, 63-64, 2022, p. 27 ss.

¹⁴ Art. 5, par. 1, lett. b, AI Act.

¹⁵ Cons. 29 AI Act.

¹⁶ S. DE VRIES, O. KANEVSKAIA, R. DE JAGER, *Internal Market 3.0: The Old "New Approach" for Harmonising AI Regulation*, in *European Papers*, 8, 2, 2023, p. 583 ss.



facendo riferimento a quelle tecnologie che, fra l'altro, trovano applicazione nei settori di: 'istruzione e formazione professionale', come l'ammissione a un istituto o la valutazione dei risultati dell'apprendimento; 'occupazione, gestione dei lavoratori e accesso al lavoro autonomo', per la selezione di aspiranti lavoratori; 'accesso a servizi privati essenziali e a prestazioni e servizi pubblici essenziali e fruizione degli stessi', per stabilire il merito di credito di una persona; 'attività di contrasto', quale prevenzione e repressione dei reati; 'migrazione, asilo e gestione del controllo delle frontiere'; 'amministrazione della giustizia', per assistere un giudice nell'applicazione della legge o nell'interpretazione dei fatti. Non è da escludere che la decisione di un essere umano venga assistita, o addirittura sostituita, da un sistema di IA per determinare l'ammissione ad un istituto scolastico, per concedere un'opportunità di lavoro, per eseguire un fermo o formulare una sentenza, e che questa decisione possa essere condizionata, consapevolmente o meno, dal fattore religioso.

Come anticipato, la qualificazione di un sistema di IA come ad alto rischio comporta una serie di conseguenze a carico dei partecipanti alla catena del valore, dai fornitori ai c.d. *deployer* (cioè coloro che utilizzano la tecnologia). Di queste conseguenze merita qui sottolinearne alcune rilevanti ai nostri fini.

Innanzitutto, per i sistemi di IA ad alto rischio occorre predisporre un 'sistema di gestione dei rischi'¹⁷, inteso come un processo iterativo da portare avanti durante l'intero ciclo di vita del sistema tecnologico, che comprende, fra l'altro, l'identificazione, l'analisi e la gestione dei rischi noti e ragionevolmente prevedibili che il sistema può porre per i diritti fondamentali (se utilizzato conformemente alla sua finalità prevista). Da questo punto di vista, c'è un'enorme varietà di rischi che possono sorgere a proposito della 'online religion', ovvero l'uso degli strumenti digitali per esercitare le libertà di culto, di insegnamento, di pratica religiosa, come accade con le censure algoritmiche, le intrusioni nella privacy, le forme di sorveglianza capillari, la mercificazione dei dati personali a vantaggio di imprese private, eccetera¹⁸.

Il regolamento, inoltre, impone una serie di requisiti sulla qualità dei dati.

¹⁷ Art. 9 AI Act.

¹⁸ C. ASHRAF, *Exploring the impacts of artificial intelligence on freedom of religion or belief online*, in *The International Journal of Human Rights*, 26, 5, 2022, p. 757 ss.

Da essa dipende enormemente l'efficienza e la precisione dei sistemi di IA, soprattutto per i sistemi di 'apprendimento automatico' che necessitano di enormi quantità di dati per essere addestrati¹⁹. In queste ipotesi l'AI Act impone la necessità di garantire: l'«adeguatezza» dei dati rispetto alle finalità, quali l'assenza di distorsioni (c.d. bias) che possono avere un impatto negativo sui diritti fondamentali o comportare discriminazioni; che siano «pertinenti», «sufficientemente rappresentativi» e, nella misura del possibile, «esenti da errori» e «completi» nell'ottica della finalità prevista²⁰. Un'applicazione di queste regole riguarda, ad esempio, gli algoritmi di suggerimento e di moderazione. Le informazioni ottenute e suggerite dai social media, infatti, sono filtrate da algoritmi di raccomandazione o di moderazione dei contenuti che, a seconda dei dati con cui sono allenati, possono privilegiare, o discriminare, determinate categorie di persone a seconda del loro credo²¹.

Una delle più importanti novità del regolamento, assente nella proposta iniziale della Commissione europea e inserita durante l'iter di approvazione su impulso del Parlamento europeo, è la 'valutazione dell'impatto sui diritti fondamentali'. Prima di utilizzare un sistema di IA ad alto rischio, i *deployer* devono valutare l'impatto sui diritti fondamentali che l'uso di tale sistema può produrre, prendendo in considerazione, fra l'altro, l'uso previsto della tecnologia, le categorie di persone interessate, i rischi specifici di danno che possono sorgere, nonché le conseguenti misure di gestione da prendere²². Tra i diritti fondamentali in gioco, ovviamente, occorre considerare anche quelli afferenti alla sfera religiosa.

Infine, l'AI Act sancisce un 'diritto alla spiegazione dei singoli processi decisionali'. Il regolamento viene così incontro all'esigenza che i sistemi di IA non vengano strutturati entro '*black box*' opache che impediscono di comprendere,

¹⁹ Sul punto v. A. SIMONCINI, S. SUWEIS, *Il cambio di paradigma nell'intelligenza artificiale e il suo impatto sul diritto costituzionale*, in *Rivista di Filosofia del Diritto*, 8, 2019, p. 87 ss.

²⁰ Art. 10 AI Act.

²¹ D. KAYE, *Report of the Special Rapporteur on the Promotion and Protection of the Right to Freedom of Opinion and Expression*, A/HRC/29/32 (United Nations Human Rights Council: United Nations Human Rights Council, 2015).

²² Art. 27 AI Act.



e quindi di giudicare, il modo con cui le tecnologie producono risultati²³. Un esempio eloquente è riportato dagli studi che dimostrano come gli strumenti di analisi del testo basati su IA e impiegati su scritti biblici non si dimostrino affatto più efficienti dell'essere umano, senza che sia possibile risalire all'origine degli errori commessi a causa delle barriere derivanti dalla natura proprietaria del software utilizzato²⁴. Secondo il regolamento «qualsiasi persona interessata oggetto di una decisione adottata dal deployer sulla base dell'output di un sistema di IA ad alto rischio [...] e che produca effetti giuridici o in modo analogo incida significativamente su tale persona in un modo che essa ritenga avere un impatto negativo sulla sua salute, sulla sua sicurezza o sui suoi diritti fondamentali ha il diritto di ottenere dal deployer spiegazioni chiare e significative sul ruolo del sistema di IA nella procedura decisionale e sui principali elementi della decisione adottata»²⁵.

3. I limiti della nuova disciplina

Le previsioni citate, riferite ai divieti di impiego di determinati sistemi di IA o agli obblighi imposti per chi intende sviluppare, realizzare e utilizzare queste tecnologie, rappresentano indubbiamente un passo in avanti rispetto al quadro normativo preesistente, anche per la tutela della libertà di religione. Tuttavia, già questo breve inquadramento generale sull'AI Act e i riferimenti ad alcuni dei principi e istituti cardine rendono evidenti una serie di limiti di fondo di cui occorre tener conto.

Innanzitutto emerge una ambiguità radicale che riguarda l'interno impianto del nuovo regolamento, e cioè se esso sia rivolto primariamente alla disciplina di un prodotto o alla protezione dei diritti. Sebbene le due prospettive non siano incompatibili, è comunque la prima a prevalere. Già nel momento in cui la Commissione ha presentato la propria proposta nell'aprile 2021, era evidente come il regolamento fosse stato concepito per garantire la sicurezza dei prodotti, secondo lo spirito del 'New Legislative Framework' e la costruzione del

²³ F. PASQUALE, *The Black Box Society. The Secret Algorithms That Control Money and Information*, Harvard University Press, Cambridge-London, 2015.

²⁴ R. REED, *A.I. in Religion, A.I. for Religion, A.I. and Religion: Towards a Theory of Religious Studies and Artificial Intelligence*, in *Religions* 12, 2021, p. 401 ss.

²⁵ Art. 86 AI Act.

‘mercato digitale unico’ nell’UE²⁶. Non è un caso che la principale base giuridica di questo regolamento si trova esplicitamente nell’articolo 114 del TFUE, che riguarda l’istituzione del mercato interno, realizzato attraverso la definizione di norme armonizzate per l’immissione sul mercato, la messa in servizio e l’utilizzo di sistemi di IA. Sebbene durante i lavori di approvazione il Parlamento abbia tentato di marcare l’anima che guarda alla protezione dei diritti – come nel caso della citata valutazione dell’impatto sui diritti fondamentali – questa ambiguità di fondo rimane e potrebbe rivelarsi pregiudizievole proprio per la tutela dei diritti fondamentali.

Fra le conseguenze di questa impostazione, mutuata dal ‘New Legislative Framework’, è sufficiente qui sottolineare due aspetti. Il primo è l’importanza che la disciplina riconosce agli standard, ovvero le norme tecniche elaborate dagli organi di standardizzazione tecnica a livello internazionale o europeo²⁷. Tra le problematiche di cui tener conto vi è, infatti, la frequente inidoneità degli standard a proteggere i diritti, conseguente dalla natura di organismi privati e politicamente irresponsabili di questi enti, o dalla loro legittimazione derivante dalle conoscenze tecnico-scientifiche in possesso e non dalla sensibilità o attitudine verso la protezione dei diritti. Il secondo aspetto da sottolineare è che l’analisi dei rischi che possono venire concretamente generati dai sistemi di IA, nonché la definizione delle misure per ridurli, è rimessa all’autovalutazione degli stessi operatori economici che producono questi sistemi. Se, da una parte, sono questi i soggetti che conoscono meglio le tecnologie prodotte ed è su di loro che deve ricadere la responsabilità di non provocare danni, è tuttavia evidente, dall’altra, la possibilità che le loro valutazioni siano più sensibili a logiche di mercato o di profitto piuttosto che ad interessi di natura generale.

Altre critiche alla nuova disciplina si appuntano invece su previsioni specifiche, che tuttavia possono rivelarsi pregiudizievoli per la tutela dei diritti in gioco. Si pensi al riferimento ai ‘danni significativi’ nelle pratiche vietate, o alle decisioni che incidono ‘significamente’ su una persona nel diritto alla spiega-

²⁶ G. MAZZINI, S. SCALZO, *The Proposal for the Artificial Intelligence Act: Considerations around Some Key Concepts*, in C. CAMARDI (a cura di), *La via europea per l’Intelligenza Artificiale*, Cedam, Milano, 2023, p. 21 ss.

²⁷ Cfr. A. IANNUZZI, *Il diritto capovolto. Regolazione a contenuto tecnico-scientifico e Costituzione*, Editoriale scientifica, Napoli, 2018, p. 31 ss.



bilità. In questi casi il regolamento sembrerebbe includere solamente i danni fisici e psicologici ed escludere invece i danni economici, finanziari o culturali, oppure gli impatti sistemici sul regime democratico, o comunque i danni che possono valutarsi solamente in una prospettiva di lungo periodo²⁸.

Un terzo aspetto problematico è legato poi all'attuazione pratica di questa nuova disciplina. Alcune delle previsioni menzionate, infatti, sembrerebbero quasi irrealizzabili, o comunque di difficile implementazione concreta. Si pensi, ad esempio, ai menzionati requisiti che riguardano la qualità dei dati. I *data scientist* sanno bene come sia velleitario credere che i *dataset* con cui allenare gli algoritmi di IA possano essere davvero 'completi' e 'privi di errori', soprattutto nel caso dei sistemi di IA esistenti e già da tempo immessi sul mercato²⁹. Oppure si consideri il caso citato del diritto alla spiegabilità. Può rivelarsi molto difficile fornire «spiegazioni chiare e significative sul ruolo del sistema di IA nella procedura decisionale e sui principali elementi della decisione adottata», quando vengono usati sistemi mossi da algoritmi molto complessi, come quelli di apprendimento automatico, che forniscono risultati senza che l'essere umano sia sempre in grado di stabilire il 'perché' la macchina fornisca una certa risposta³⁰.

Un quarto aspetto problematico riguarda invece il rischio che la nuova normativa si dimostri inadeguata o insufficiente. È quanto accade, ad esempio, per i 'sistemi di IA per finalità generali', i quali hanno capacità di perseguire una quantità indefinita di finalità attraverso l'elaborazione di testi, immagini o video, consentendo agli utenti di interfacciarsi con essi senza dover possedere capacità di comunicazione specialistiche³¹. Si pensi, solo per fare un esempio, a quei chatbot in grado di fornire risposte apparentemente formulate da esseri umani, fino a quei sistemi in grado di simulare conversazioni con santi o

²⁸ N.A. SMUHA ET AL., *How the EU can achieve legally trustworthy AI: A response to the European Commission's Proposal for an Artificial Intelligence Act*, in SSRN, 2021, p. 21, disponibile su: www.ssrn.com/abstract=3899991.

²⁹ P. HACKER, *Teaching Fairness to Artificial Intelligence: Existing and Novel Strategies against Algorithmic Discrimination under EU Law*, in *Common Market Law Review*, 55, 4, 2018, p. 1150.

³⁰ N. CRISTIANINI, *La scorciatoia. Come le macchine sono diventate intelligenti senza pensare in modo umano*, Il Mulino, Bologna, 2023.

³¹ N. HELBERGER, N. DIAKOPOULOS, *ChatGPT and the AI Act*, in *Internet Policy Review*, 12, 1, 2023.

persone defunte³². Per questi sistemi il regolamento non solo pone l'obbligo di avvisare l'utente che si sta interfacciando con una macchina, ma pone anche obblighi di documentazione tecnica e di informazione, i quali si fanno più pesanti qualora questi sistemi siano qualificabili a 'rischio sistemico'³³. Tuttavia, è davvero difficile poter valutare quando questi sistemi generino 'rischi sistemici', dal momento che è quasi impossibile predefinire, o anche solo prevedere, per quali scopi, applicazioni o in quali contesti questo tipo di tecnologie possono trovare applicazione³⁴.

Infine, come quinto aspetto, il nuovo regolamento reca necessariamente una disciplina parziale, destinata a convivere ed armonizzarsi con altre normative riguardanti, direttamente o indirettamente, le tecnologie basate su IA. La necessaria attività di raccordo, tuttavia, rischia di essere tutt'altro che pacifica, trattandosi di una molteplicità di regolamentazioni formulate in periodi, contesti e per finalità diverse. Un esempio in questo caso è offerto dalla disciplina antidiscriminatoria, che a livello europeo (e di conseguenza nazionale) è ancorata ad un impianto risalente all'inizio degli anni 2000³⁵, oppure dalla disciplina sulla responsabilità per prodotti difettosi, risalente a metà degli anni '80³⁶. Si tratta di normative ben antecedenti rispetto agli sviluppi tecnologici che hanno vissuto i sistemi di IA e che, allo stato, presentano importanti limi-

³² Cfr. A. LOMBARDI, *In chat con Gesù: l'app che fa parlare santi e profeti*, in *Repubblica*, 14 agosto 2023: www.repubblica.it/esteri/2023/08/14/news/app_parla_con_i_santi_intelligenza_artificiale-411019595/; L. MIELE, *In Cina l'intelligenza artificiale fa «rivivere» i defunti*, in *Avvenire*, 14 giugno 2024: www.avvenire.it/mondo/pagine/cina-gli-avatar-dei-defunti

³³ Artt. 50-55 AI Act. Per 'rischio sistemico' si fa riferimento a «un impatto significativo sul mercato dell'Unione a causa della sua portata o di effetti negativi effettivi o ragionevolmente prevedibili sulla salute pubblica, la sicurezza, i diritti fondamentali o la società nel suo complesso, che può propagarsi su larga scala lungo l'intera catena del valore» (art. 3, par. 1, n. 65). Su questa normativa, v. C. NOVELLI, F. CASOLARI, P. HACKER, G. SPEDICATO, L. FLORIDI, *Generative Ai in EU Law: Liability, Privacy, Intellectual Property, and Cybersecurity*, in *SSRN*, 2024, p. 2 ss., disponibile in: www.ssrn.com/abstract=4821952

³⁴ Cfr. V.M. EBERS, *Truly Risk-Based Regulation of Artificial Intelligence. How to Implement the EU's AI Act*, in *SSRN*, 16 aprile 2024, p. 16 ss., disponibile in: www.ssrn.com/abstract=4870387 p. 16 ss.

³⁵ A partire dalla direttiva 2000/43/CE, del 29 giugno 2000. Riassuntivamente, v. P. HACKER, *Teaching Fairness to Artificial Intelligence*, cit., p. 1151 ss.

³⁶ Così la direttiva 85/374/CEE, del 25 luglio 1985. Sul punto, v. S. WACHTER, *Limitations and Loopholes in the EU AI Act and AI Liability Directives: What This Means for the European Union, the United States, and Beyond*, in *Yale Journal of Law & Technology*, 26, 3, 2024, p. 671 ss.



ti. Si pensi all'imposizione di un onere della prova a carico di chi subisce una discriminazione o un danno a dir poco diabolico, considerata – come detto – la complessità delle tecnologie in questione, oppure la mancata protezione dai danni immateriali, finanziari o sociali, causati ad esempio dai bias o dalle 'allucinazioni' cui possono incorrere i sistemi di IA per finalità generali. Allo stato, dunque, occorrerà stabilire come il nuovo AI Act riuscirà a raccordarsi con le discipline molto più datate, che di sicuro non sono più in linea con le attuali esigenze di protezione dei diritti.

4. Considerazioni conclusive

L'IA è oramai una componente costante nella vita di chiunque, al punto da condizionare i contenuti di diritti e libertà, i relativi modi di esercizio, ma anche le minacce che possono metterli a repentaglio. È un fenomeno che riguarda anche la libertà di religione. Finalmente il diritto sta esercitando la propria pretesa regolatoria e, per la prima volta, il decisore politico, a livello europeo, ha adottato una disciplina destinata a regolare direttamente queste tecnologie. L'AI Act determina significativi passi in avanti ma, come visto, presenta notevoli criticità. Alcune di queste ultime potranno essere risolte, o attenuate, in sede interpretativa e applicativa; altre invece richiederebbero un intervento di revisione normativa. Una riflessione sul punto è indispensabile nella misura in cui – ritornando agli interrogativi introduttivi – un aspetto fondamentale che marca la differenza tra l'essere umano e l'IA è il valore della dignità³⁷, da cui scaturisce l'esigenza di tutelare l'autonomia e le libertà delle persone³⁸. Per tener ferma la diversità di piani tra esseri umani e IA, e far sì che quest'ultima mantenga una funzione solamente strumentale, non è ammissibile che libertà e autonomia possano esser minacciate dalla tecnologia. È questa una delle sfide principali di cui il diritto deve farsi carico, in dialogo con l'etica e raccogliendo gli spunti preziosi che possono derivare dal dialogo con religioni e credenze.

³⁷ Come già affermato in WORLD COMMISSION ON THE ETHICS OF SCIENTIFIC KNOWLEDGE AND TECHNOLOGY (COMEST), UNESCO, *Report on Robotics Ethics*, SHS/YES/COMEST-10/17/2 REV, 14 settembre 2017, p. 50.

³⁸ Come sottolineato anche in C. CARDIA, *Religione (libertà di)*, in *Enciclopedia del diritto*, II, 1998, p. 918.